

**Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di direttiva del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 89/391/CEE)»**

(1999/C 368/07)

Il Consiglio, in data 17 maggio 1999, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Occupazione, affari sociali e cittadinanza», incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Etty in data 30 settembre 1999.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 20 ottobre 1999, nel corso della 367<sup>a</sup> sessione plenaria, con 97 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 astensioni, il seguente parere.

1. In linea generale il Comitato concorda con la Commissione sull'importanza di semplificare e chiarire la legislazione comunitaria, senza intaccare il livello di protezione. Ciò è senz'altro auspicabile per quanto riguarda le normative in materia di sicurezza e salute sul lavoro, poiché la struttura degli strumenti in vigore in tale settore è divenuta, in alcuni casi, molto complessa.

2. Il Comitato prende nota del fatto che l'opera di codificazione non prevede modifiche sostanziali della legislazione attuale.

3. Osserva inoltre che la decisione della Commissione del 1° aprile 1987 stabilisce che dopo dieci modifiche al massimo si dovrebbe procedere alla codificazione di tutte le misure legislative (come regola minima). La direttiva sui cancerogeni del 1990<sup>(1)</sup> aveva subito soltanto una modifica quando la Commissione ha presentato la proposta di codificazione l'8 aprile 1999. Nel frattempo la direttiva del Consiglio è stata modificata una seconda volta il 29 aprile 1999.

Il Comitato ritiene che gli sforzi di codificazione vadano intrapresi nei casi in cui è più urgente la necessità di trasparenza. La Commissione dovrebbe cercare di evitare che la proposta di codificazione venga seguita, quasi immediatamente, da una nuova proposta di modifica.

Nel caso in esame, la ragione per la presentazione anticipata della proposta della Commissione va collegata a problemi relativi al campo di applicazione: inizialmente la direttiva limitava la protezione dei lavoratori a sostanze classificate a livello comunitario; dopo la prima modifica, il campo di applicazione è stato esteso a sostanze riconosciute come cancerogene da altri organi competenti.

Al Comitato risulta che i preparativi per inserire una nuova modifica nel processo di codificazione siano a buon punto, e quindi esso si aspetta che la nuova proposta venga adottata in tempi brevi.

4. Il Comitato approva pienamente la proposta in esame.

5. Il Comitato, trattandosi della prima proposta di questo tipo per questo settore portata alla sua attenzione, desidera pronunciarsi sugli aspetti più generali del processo di codificazione per quanto concerne la legislazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro:

— in relazione al punto 2 del presente parere, se la protezione offerta dagli strumenti scelti per la codificazione presenta gradazioni diverse, devono essere mantenute le disposizioni che salvaguardano meglio la sicurezza e la salute sul lavoro;

— se tali strumenti prevedono deroghe, ad esempio settori in cui essi non vengono applicati, la codificazione dovrebbe dare immediatamente inizio a un dibattito nei servizi e organi responsabili dell'Unione su tali deroghe per stabilire se e quali siano ancora giustificate e per giungere a conclusioni da applicare in modo appropriato;

— la codificazione è importante non soltanto per rendere la legislazione più chiara e più accessibile ai normali cittadini dell'Unione, ma anche per i governi, i parlamenti e i gruppi di interesse socioeconomici dei paesi candidati all'adesione all'UE, in particolare quelli dell'Europa centrale e orientale. In questo contesto il Comitato rinnova l'invito ad una più stretta collaborazione con le parti interessate dei suddetti paesi nel settore della sicurezza e della salute sul lavoro;

— il Comitato si rende conto del fatto che la codificazione non è di pertinenza della sola DG V, ma anche in grande misura dei servizi giuridici della Commissione. Tuttavia, desidera ribadire alla Commissione le proposte da esso formulate precedentemente e volte a garantire che tutte le risorse umane della DG V impegnate in tale azione vengano mantenute ad un livello tale da consentire loro di adempiere in modo adeguato a tali compiti;

(1) Direttiva 90/394/CEE, GU L 196 del 26.7.1990.

— se, come auspicato, il processo di codificazione rende la legislazione comunitaria più chiara e accessibile, la DG V potrebbe esaminare la possibilità di adottare strumenti

e misure supplementari per promuovere una migliore applicazione delle normative in vigore.

Bruxelles, 20 ottobre 1999.

*La Presidente*

*del Comitato economico e sociale*

Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

**Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di direttiva del Consiglio relativa ad un programma d'azione comunitario a favore dell'inserimento dei rifugiati»**

(1999/C 368/08)

Il Consiglio, in data 5 luglio 1999, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 262 del Trattato sull'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Occupazione, affari sociali, cittadinanza», incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo della relatrice zu Eulenburg, in data 30 settembre 1999.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 20 ottobre 1999, nel corso della 367<sup>a</sup> sessione plenaria, con 107 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 astensioni, il seguente parere.

### 1. Osservazioni di carattere generale

Nel presente parere viene esaminato un programma di azione comunitario a favore dell'inserimento dei «profughi cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiati o, a seconda dello Stato membro interessato, che abbiano ottenuto qualunque altra forma di protezione (...) e siano pertanto pienamente assimilabili nella società dello Stato membro ospite» (pagina 3 della proposta). Su invito del Parlamento europeo, la Commissione ha presentato al riguardo una proposta di decisione del Consiglio nel dicembre 1998.

Il Comitato accoglie con particolare favore la presentazione da parte della Commissione delle Comunità europee, su invito del Parlamento europeo, della proposta di decisione del Consiglio relativa ad un programma d'azione comunitario a favore dell'inserimento dei rifugiati. Il Comitato condivide sia le motivazioni che la proposta stessa e riconosce nell'elaborazione del programma di azione uno strumento necessario per assicurare e riutilizzare per il futuro i buoni risultati conseguiti dalle azioni pilota e per dare così una risposta coerente alle sfide che l'Unione europea e gli Stati membri devono affrontare riguardo all'inserimento dei rifugiati. Il Comitato sottolinea in questo contesto l'importanza di strutturare il programma di azione, anche nei tempi, in stretto collegamento con le azioni pilota e di impegnarsi perché venga attuato quanto prima. Il Comitato ritiene inoltre assolutamente necessario che il programma abbia una durata di 18 mesi.

Nell'ambito di questo parere complessivamente positivo, il Comitato formula soltanto poche proposte di modifica dell'attuale documento, che vengono qui di seguito esposte e motivate.

#### 1.1. *Quadro di politica di sostegno del programma di azione proposto*

1.1.1. Negli ultimi anni l'inserimento dei rifugiati che hanno trovato riparo e protezione negli Stati membri ha acquisito un'importanza crescente nell'Unione europea. Su richiesta del Parlamento europeo, nel 1997 e 1998, è stata finanziata una serie di azioni pilota a favore dell'inserimento dei rifugiati, a titolo della linea di bilancio B3-4113. Il programma di azione in esame è stato presentato dalla Commissione nel dicembre 1998 sulla base delle esperienze derivanti dalle suddette azioni pilota.

1.1.2. Inoltre, il 13 gennaio 1999, la Commissione ha presentato una proposta complementare relativa ad un'azione comune che istituisce misure intese a fornire assistenza concreta ai fini dell'accoglienza e del rimpatrio volontario dei rifugiati, degli sfollati e dei richiedenti asilo (COM(1998) 733 def.), fondata sulle attività svolte nello stesso periodo a titolo delle linee di bilancio B5-803 e B7-6008.